



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

Segni di riconoscimento: ok a righe lasciate in bianco

Non si può individuare un preciso e inequivocabile segno di riconoscimento nelle righe lasciate in bianco, tra un periodo scritto e un altro.

Nei concorsi pubblici le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l'anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, di guisa che ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione; ciò ricorre solo quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell'atto e di elaborazione dello stesso in forma scritta (D.P.R. n. 487/1994).

T.A.R. Molise - Campobasso – sezione prima sentenza del 26.06.2015, n. 286

...omissis...

VIII - In secondo luogo, si ritiene che l'elaborato della seconda prova scritta, redatta dalla xxxxxxxxx non sia privo del requisito dell'anonimato. Non si può individuare un preciso e inequivocabile segno di riconoscimento nelle righe lasciate in bianco, tra un periodo scritto e un altro. Si tratta, presumibilmente di un accorgimento che richiama lo stile di elaborazione della delibera comunale, consistente nel lasciare uno spazio tra un capo e l'altro della motivazione. Di per sé, tale scelta redazionale non consente di giungere alla conclusione che sussista un recondito o esplicito intento del redattore di rendere riconoscibile la prova agli occhi della commissione di esame. Nei concorsi pubblici le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l'anonimato di tali prove, a

salvaguardia della par condicio tra i candidati, di guisa che ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione; ciò ricorre solo quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell'atto e di elaborazione dello stesso in forma scritta (cfr.: T.a.r. Campania Napoli IV, 18.6.2013 n. 3114). Tale anomalia, per le ragioni dette, non è evidenziabile nel caso di specie.

IX - In terzo luogo, il giudizio dato dalla commissione d'esame all'elaborato della seconda prova scritta della controinteressata xxxxx approdato all'attribuzione del punteggio di 24/30, non appare censurabile, sotto il profilo della manifesta illogicità o della carenza motivazionale. Il ricorrente xxxxxx - che nella stessa prova ha conseguito un punteggio di 22/30 - indica alcune carenze dell'elaborato, ma non si spinge ad affermare la sua insufficienza, riconoscendo in qualche modo il valore implicito della prova medesima. Il fatto che la candidata non abbia risposto a tutti i quesiti posti dal tema della traccia e abbia, in parte, costruito il suo lavoro su una tematica esulante dall'oggetto della prova non è indicativo dell'illogicità della valutazione tecnica data dalla commissione di concorso, né comporta, di per sé, l'automatica conseguenza dell'attribuzione di un punteggio insufficiente o modesto. Si tratta, comunque, di un merito tecnico della valutazione, cui il giudice amministrativo non può accedere, se non è provata la manifesta illogicità o incongruenza del ragionamento seguito dalla commissione. Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (consistenti nell'correzione dell'elaborato del candidato, con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre espressione di un'ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le valutazioni espresse da tali organi collegiali non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, posto che il processo amministrativo è il luogo nel quale la valutazione della commissione d'esame può essere apprezzata ab estrinseco, ma non la sede per contrapporre a giudizi di merito altri giudizi di merito (cfr.: Cons. Stato V, 17.11.2014 n. 5621).

X - Anche l'attribuzione di un punteggio di 0,20 alla controinteressata - xxxxxxxxxx per l'attività svolta nell'Ufficio del Piano sociale di zona dell'A.T.S. di Campobasso non presenta profili di illogicità, né di incongruità di giudizio. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente xxxxxx non si tratta di mansioni istituzionali del funzionario contabile comunale, poiché l'attività in argomento non si è svolta nell'ambito del Comune, bensì di un organismo intercomunale (l'Axxxx pertanto detto titolo curriculare esula dall'oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio della posizione organizzativa ricoperta dalla controinteressata -xxxxx dei suoi titoli di servizio).

XI - In conseguenza di tali considerazioni, il ricorso n.r.g. 89/2014 è da ritenersi infondato. Ne consegue che il connesso ricorso incidentale proposto dalla controinteressata -Oxxxxx-, è improcedibile, per difetto di interesse.

XII - Anche il ricorso n.r.g. 116/2014, proposto dalla quarta classificata, d.ssa - xxxxxxx è improcedibile, nella parte relativa alla posizione della controinteressata -xxxxxxxxxxx e nella restante parte, va ritenuto infondato.

XIII - Le doglianze della ricorrente -xxx sono pressappoco le medesime formulate dal ricorrente xxxxxxxxx-: 1) la somiglianza tra l'elaborato della d.ssa

xxxxxx; 2) la presenza di righe in bianco quali possibili segni identificati dell'elaborato; 3) l'incompletezza della disamina e della trattazione dell'argomento, nell'elaborato di cui alla seconda prova scritta della controinteressata -xxxx-; 4) l'attribuzione di un punteggio per titoli insufficiente e inadeguato (0,2) alla ricorrente -xxxxx nella valutazione che avrebbe omesso di considerare e apprezzare, in termini di punteggi per titoli, l'incarico di funzionario delegato per la contabilità speciale del Comune di Campobasso (risalente al 2006) e l'incarico di posizione organizzativa del 2012.

XIX - Le prime tre censure trovano risposta nei passaggi motivazionali di cui ai punti VII, VIII e IX della presente sentenza, di guisa che - alla stregua delle analoghe doglianze formulate dal ricorrente -xxxxx - sono da ritenersi inattendibili.

XX - La quarta censura è, del pari infondata, poiché - in effetti - l'incarico di funzionario delegato è stato riportato nel curriculum della concorrente - xxxxxxxxS-, ma non è stato dichiarato, né autocertificato nella domanda di ammissione al concorso. L'incarico di posizione organizzativa, invece, non è stato riportato neppure nel curriculum della concorrente -Oxxxx-. Entrambi detti incarichi, peraltro, rientrano tra i titoli di servizio dell'attività specifica svolta dalla ricorrente nell'ente comunale di appartenenza, che sarebbero oggetto di separata valutazione.

XXI - In conseguenza di tali considerazioni, il ricorso n.r.g. xxx è da ritenersi infondato. Ne consegue che il connesso ricorso incidentale proposto dalla controinteressata -xxx-, è improcedibile, per difetto di interesse.

XXII - In conclusione, i riuniti ricorsi sono in parte improcedibili, in parte infondati. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce per connessione oggettiva, in parte li dichiara improcedibili, in parte li respinge, perché infondati.

Dichiara improcedibili i due ricorsi incidentali della controinteressata xxxx
Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all' art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di tutti i ricorrenti e controinteressati, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere